

COMUNE DI VADO LIGURE



*REGOLAMENTO DEL
SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE*

ALL.A). ALLA DELIB. N° 49 DEL 15/07/2005

ART.1 ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI GESTIONE

1. In conformità e attuazione degli artt. 191 e ss. TU.EL (D.Lvo 267/2000), l'attività di controllo di gestione consiste nella verifica, all'inizio, nel corso ed al termine della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi programmati dagli organi politici e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità e la quantità dei servizi offerti, della funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, del livello di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività gestionale svolta per il raggiungimento dei predetti obiettivi, intendendosi:

- ◆ per efficienza la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la combinazione ottimale dei fattori produttivi, ed è data dal rapporto tra il risultato ottenuto ed i mezzi impiegati per ottenerlo;
- ◆ per efficacia la capacità di raggiungere gli obiettivi e di soddisfare le esigenze degli utenti, ed è determinata dal rapporto tra il risultato ottenuto e gli obiettivi prefissati;
- ◆ per economicità la capacità di raggiungere gli obiettivi con il minor costo possibile.



ART.2 STRUTTURA OPERATIVA

1. Il controllo di gestione viene effettuato da apposito servizio interno, inserito nella segreteria generale, avente la funzione di controllo-guida per l'attività dei responsabili dei servizi e degli uffici.
2. Il servizio di controllo di gestione risponde della propria attività e delle proprie conclusioni al Sindaco, al Direttore Generale, alla Giunta Comunale.
3. L'attività di questo servizio si espleta in stretta collaborazione con tutti i servizi dell'Ente, in particolare l'attività di supporto operativo del servizio finanziario è assicurata dal ragioniere capo. Il servizio si avvale del personale

del settore finanziario e/o del personale di altri settori, al fine di agire in modo coordinato ed integrato rispetto al sistema informativo finanziario. A tal fine ha accesso a tutti i documenti amministrativi del Comune e può richiedere informazioni verbali o scritte, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati di cui al D.Lvo. 196/2003.

4. La Giunta comunale istituisce, su proposta del Direttore Generale, con apposito provvedimento il servizio di controllo di gestione, nomina i componenti della struttura, il coordinatore ed assegna il personale ed i mezzi necessari.

ART.3 MODALITÀ' APPLICATIVA DEL CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il servizio svolge il controllo di gestione sull'attività amministrativa dell'apparato comunale, analizzando ed evidenziando il rapporto tra costi e rendimenti, le cause del mancato raggiungimento dei risultati, con segnalazioni delle irregolarità eventualmente riscontrate e le proposte dei possibili rimedi.
2. Il servizio formula pareri, proposte, valutazioni e relazioni agli amministratori, ai responsabili di posizione organizzativa ed all'organo di revisione, tese ad indicare elementi di guida e di governo della gestione e tali da conseguire una responsabilizzazione attiva di tutti i soggetti coinvolti.
3. L'applicazione del controllo di gestione trova riscontro nelle seguenti fasi operative:
 - ◆ predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi, riguardanti le attività principali svolte dai Servizi comunali;
 - ◆ rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
 - ◆ valutazione dei fatti predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione, al rapporto costi/rendimenti ed al fine



di misurare l'efficienza, l'efficacia ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

ART.4 SISTEMA DI MONITORAGGIO

1. Per il corretto svolgimento del controllo di gestione viene predisposto un sistema di monitoraggio e di verifica avente come oggetto l'andamento della gestione, dei relativi costi e dei suoi risultati.
2. Il Direttore Generale, sentiti i Responsabili di Posizione Organizzativa, propone alla Giunta di definire, con proprio atto:
 - ◆ i Servizi, e all'interno di essi le attività, per le quali si intende misurare l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
 - ◆ le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;
 - ◆ l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singoli Settori e Servizi;
 - ◆ le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra i Servizi, e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
 - ◆ gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità;
 - ◆ la frequenza di rilevazione delle informazioni.



ART.5 DATI EXTRACONTABILI

1. Le notizie ed i dati necessari al controllo di gestione, vengono forniti dal sistema contabile dell'Ente.

2. Per consentire, ove necessario, una più valida e approfondita analisi, si possono integrare i dati contabili con dati extracontabili.
3. Sulla base di opportune intese e segnalazioni con i responsabili, la giunta, può realizzare una mappa di dati extracontabili ritenuti necessari per il controllo di gestione.

ART.6 VALUTAZIONI COMPARATIVE

1. Il servizio di controllo di gestione provvede ad effettuare le valutazioni comparative da indicare nei rapporti gestionali facendo riferimento ai parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'art. 228, comma 7, del decreto legislativo n.267/00.

ART. 7 COLLABORAZIONE CON

L'ORGANO DI REVISIONE

Il servizio di controllo di gestione, aventi presenti le disposizioni in vigore afferenti i compiti e le attribuzioni dell'organo di revisione, tiene periodicamente informato il collegio dei revisori dei conti sullo svolgimento della propria attività ed, ove necessario, riferisce allo stesso sullo stato di attuazione degli obiettivi e sull'andamento dell'azione amministrativa dell'Ente.

ART.8 REFERTI PERIODICI

1. Il servizio di controllo interno riferisce ogni quattro mesi sui risultati della sua attività, mediante l'inoltro dei report gestionali alla Giunta, al Direttore Generale, ai Responsabili di Posizione Organizzativa, all'organo di revisione.



2. i report quadrimestrali del controllo di gestione dovranno essere inviati alla Sezione regionale della Corte dei conti ai sensi dell'art. 198 bis del decreto legislativo n. 267/00 e delle delibere esplicative.
3. Tali reporting, ove ritenuto necessario, o se richiesto dall'Amministrazione, dovranno essere accompagnati da una relazione illustrativa che fornisca una lettura chiara dei dati ed indici riportati ed esprima giudizi valutativi di pertinenza e suggerisca le azioni correttive per ridurre gli scostamenti.

ART. 9 RICHIAMI NORMATIVI

1. Le norme di richiamo al Controllo di gestione, previste in altri regolamenti comunali, si intendono abrogate e non applicabili, qualora risultassero incompatibili o in contrasto con le norme del presente regolamento, dall'entrata in vigore del medesimo.

